



TASI 2014

Il prossimo **16/12/2014** scade il termine per il pagamento della seconda rata (saldo) TASI.
Di seguito un riepilogo con le principali informazioni per questo tributo.

1. TASI: tipologie di immobili e aliquote (come indicato nella Delibera del C.C. n. 31 del 30/06/2014)

TIPOLOGIA	Aliquota totale anno 2014	Detrazioni								
Abitazione principale e relative pertinenze (tutti gli immobili, inclusi quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, nei quali si è <u>anche</u> residenti)	0,33%	Se la rendita catastale non rivalutata della sola abitazione principale è: <table><tr><td>Rendita</td><td>Detrazione</td></tr><tr><td>≤ € 400,00</td><td>€ 120,00</td></tr><tr><td>Tra € 401,00 e € 700,00</td><td>€ 55,00</td></tr><tr><td>> € 700,00</td><td>-----</td></tr></table> E' inoltre possibile detrarre € 40 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, anche non fiscalmente a carico, purché appartenente al nucleo familiare.	Rendita	Detrazione	≤ € 400,00	€ 120,00	Tra € 401,00 e € 700,00	€ 55,00	> € 700,00	-----
Rendita	Detrazione									
≤ € 400,00	€ 120,00									
Tra € 401,00 e € 700,00	€ 55,00									
> € 700,00	-----									
Unità immobiliari a uso abitativo possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate	0,20%	=====								
Unità immobiliari a uso abitativo possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate	0,20%	=====								
Alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati	0,00%	=====								
Fabbricati rurali a uso strumentale	0,10%	=====								
Aree edificabili	0,00%	=====								
Immobili di categoria catastale D	0,00%	=====								
Altri immobili (tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale in base alla definizione di cui sopra: immobili affittati, seconde case disabitate, ecc.)	0,00%	=====								

TASI: saldo 2014

La scadenza del saldo TASI 2014 è fissata per il 16 dicembre 2014. La tassa va versata tramite modello F24.

Per un supporto nel calcolo della seconda rata TASI si può consultare il sito www.amministrazionicomunali.it che contiene un'apposita sezione (TASI 2014) per l'inserimento dei dati catastali e la stampa del modello F24.

E' inoltre possibile rivolgersi alla Ditta CE.R.IN S.r.l., via Matteo Pescatore angolo Via Barbano – Tel. 0115505348 – 0115505383
e-mail: tributi.cirie@cerinweb.it



2. TASI: esenzioni

Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale sono esenti dalla TASI:

1. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi;
2. gli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
3. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
4. i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
5. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
6. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
7. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
8. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni;
9. i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Sono in ogni caso esclusi dalla TASI i terreni agricoli, e le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli sulle quali opera la finzione di non edificabilità.